



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 134 della seduta del 15 APR. 2021.

Oggetto: Disegno di legge "Rifinanziamento del prestito contratto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005".

Presidente F.F. e/o Assessore/i Proponente/i: _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente/i Generale/i: _____

Dirigente di Settore: _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Presente	Assente
1	ANTONINO SPIRLÌ	Presidente F.F.	X
2	DOMENICA CATALFAMO	Componente	X
3	SERGIO DE CAPRIO	Componente	X
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X
5	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X
6	SANDRA SAVAGLIO	Componente	X

Assiste il Segretario Generale reggente della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 3/2 allegati.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Regionale n. 845 del 16.12.2009, ad integrazione e modifica del documento adottato in precedenza dalla Regione Calabria con Delibere di Giunta Regionale n.585 del 10.09.2009 e n.752 del 18.11.2009, è stato approvato il Piano di rientro del Servizio Sanitario Regionale della Calabria;
- tale Piano prevede l'individuazione di risorse certe e vincolate per la copertura del debito al 31.12.2005;
- ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in data 17 dicembre 2009 è stato stipulato, tra il Ministero della salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e la Regione Calabria, l'Accordo per l'approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico nel settore della sanità;
- ai sensi dell'art. 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è stata autorizzata la concessione di prestiti statali alle Regioni interessate dai piani di rientro dai disavanzi sanitari per squilibrio economico, fino a un massimo di 1.000 milioni di euro, per l'estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005 anche a seguito di accertamenti in sede contenziosa;
- la Regione Calabria, in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. 231 del 31.05.2011, ha avuto accesso alle risorse di cui all'art. 2, comma 98, della Legge 191/2009, sottoscrivendo in data 16/11/2011 con il Ministero dell'Economia e delle Finanze un contratto di prestito per € 428.000.000,00 (quattrocentoventottomilioni/00), per la copertura finanziaria del disavanzo sanitario pregresso al 31.12.2005, e sta procedendo alla restituzione di tale somma ai sensi dell'art. 4 "Rimborso del prestito" del suddetto contratto, secondo il quale la Regione Calabria si obbliga a restituire il prestito entro e non oltre il 15 novembre 2040, mediante versamento di rate annuali di euro 30.740.426,00 a partire dal 15 novembre 2011 per un periodo di trenta anni, e con l'applicazione di un tasso di interesse pari al 5,658 %;

Tenuto conto che:

- l'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002) in tema di finanza degli enti territoriali, al fine di contenere il costo dell'indebitamento, ha previsto la possibilità per gli enti di convertire i mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante rifinanziamento con altri istituti, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, nel rispetto di quanto previsto nelle originarie pattuizioni contrattuali;
- l'articolo 1, comma 789, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha aggiunto all'articolo 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003, tra l'altro, il seguente periodo: *"Inoltre, non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali"*;

Evidenziato che:

- a seguito dell'introduzione delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 789, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. mediante procedura aperta a tutti gli Enti locali e territoriali ha comunicato che procederà alla rinegoziazione di tale tipologia di prestiti proprio al fine di adeguare i tassi di interessi a quelli di mercato;

- in particolare, con Circolare 1298/2019, così come integrata con le modifiche approvate in data 9 marzo 2021, aventi efficacia dal 11 marzo 2021, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. si è resa disponibile a concedere prestiti agli Enti, destinati alla conversione (ossia alla estinzione anticipata, anche parziale, di mutui e contestuale accensione di nuovi prestiti), ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge n. 448/2001, di mutui contratti in data successiva al 31 dicembre 1996 con intermediari bancari e finanziari diversi dalla CDP ovvero con altri soggetti autorizzati, in corso di ammortamento ed integralmente erogati alla data di conversione, i cui oneri di ammortamento sono a totale ed esclusivo carico del bilancio degli Enti medesimi;
- i mutui che possono essere oggetto dell'operazione di conversione devono essere stati contratti in conformità alla normativa in materia di ricorso all'indebitamento tempo per tempo applicabile;
- l'operazione posta in essere con il contratto del 16.11.2011 tra Regione Calabria e MEF rientra tra quelle che possono essere oggetto di conversione;
- il tasso di interesse applicato al prestito attualmente in essere è pari al 5,658%;

Atteso che la valutazione delle condizioni offerte da Cassa depositi e prestiti finalizzata alla rinegoziazione del prestito contratto nel 2011 rappresenta una attività urgente e indifferibile in quanto tesa a ridurre gli oneri finanziari a carico del Bilancio regionale. Ciò in aderenza alle ripetute statuizioni della magistratura contabile Cfr. Sez. Contr. Campania 96/20/ PAR) in base alle quali *“esiste un dovere generale della pubblica amministrazione di attivarsi per procedere alla revisione/rinegoziazione dei propri contratti di approvvigionamento finanziario, in relazione al principio di buon andamento di cui all'art. 97Cost., se le condizioni di mercato astrattamente lo consentono. Tale dovere corrisponde ad un obbligo di rinegoziare anche per la controparte quando essa è una pubblica amministrazione, nel senso della finanza pubblica allargata. L'obbligo di instaurare trattative e consentire la rinegoziazione sussiste non tanto sulla base di un pur rilevante principio di diritto comune (ossia dell'obbligo delle parti di eseguire il contratto secondo buona fede, ex art. 1375 c.c.), bensì sulla base dell'obbligo di “leale collaborazione”(cfr. ex plurimis le sentenze C. cost. n. 407/2002, n. 88/2003, nonché 27 e 39/2004 e, di recente, le sentenze n. 251/2016 e n. 6/2019) che contrassegna il rapporto tra Stato e regioni. Infatti, quest'obbligo interessa in generale le aree di interferenza tra le competenze regionali con quelle che richiedono un governo “unitario”*,

Considerato ancora che, in ogni caso, è necessario acquisire l'autorizzazione del Consiglio Regionale a valutare le condizioni di rifinanziamento proposte dalla Cassa Depositi e Prestiti in relazione alle operazioni di cui all'Accordo con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e finanze per l'approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e alla eventuale conversione del prestito, attraverso l'approvazione di una specifica disposizione di legge;

Visto il disegno di legge ad oggetto *“Rifinanziamento del prestito contratto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005”* allegato sub A) al presente atto;

Visto il parere del Settore legislativo prot. 165400 del 12.04.2021, allegato sub B) alla presente deliberazione;

Visti gli allegati A e B che costituiscono parte integrante della deliberazione;

Visti:

- l'articolo 39 dello Statuto della Regione Calabria;

- la legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed in particolare l'articolo 41, comma 2;
- la legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed in particolare l'art. 1, comma 180;
- la legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed in particolare l'art. 2 comma 98;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178, ed in particolare l'articolo 1, comma 789;

Preso atto

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del dipartimento proponente, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale, ma realizza una riduzione delle spese come meglio dettagliato nella relazione tecnico finanziaria al disegno di legge allegato sub A);

Su proposta del Presidente f.f. della Giunta regionale on. Antonino Spirli,


DELIBERA

1. di proporre al Consiglio regionale il disegno di legge ““Rifinanziamento del prestito contratto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005”.”, allegato alla presente;
2. di trasmettere, a cura del competente settore del Segretariato Generale, la presente delibera al Consiglio Regionale per i successivi provvedimenti di propria competenza, avvalendosi della facoltà di iniziativa prevista dall'articolo 39 dello Statuto della Regione Calabria;
3. di notificare il presente provvedimento, a cura del dipartimento Economia e Finanze al Collegio dei Revisori, all'Istituto Tesoriere della Regione, al dipartimento Tutela della Salute e Servizi sociali e Socio sanitari e al Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Calabria;
4. di disporre a cura del Dirigente Generale del dipartimento Economia e Finanze la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE



IL PRESIDENTE F.F.



Disegno di legge “Rifinanziamento del prestito contratto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005”

Art. 1

(Rifinanziamento del prestito contratto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005)

1. Allo scopo di attuare una gestione virtuosa del debito regionale contenendo il costo dell'indebitamento regionale, la Giunta regionale è autorizzata a valutare le condizioni di rifinanziamento proposte dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., connesso alle operazioni di cui all'Accordo con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e finanze per l'approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e alla successiva operazione di conversione, nel rispetto dei seguenti limiti:
 - a) riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico del bilancio regionale ai sensi dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - finanziaria 2002);
 - b) la provvista finanziaria da acquisire per rifinanziare i prestiti da estinguere deve essere di importo non superiore al debito residuo del prestito originario non dovendo comportare l'effetto di aumentare il debito nominale residuo della Regione Calabria.
2. Gli oneri di ammortamento dei nuovi prestiti derivanti dal rifinanziamento di cui al comma 1 trovano complessiva copertura a valere sugli stanziamenti già iscritti negli esercizi 2021-2023 alla missione 50, programma 1 (U.50.01), ed alla missione 50, programma 2 (U.50.02), per far fronte alle rate dei mutui MEF in corso di ammortamento ed oggetto di conversione. Per gli esercizi successivi si provvede annualmente con la legge di bilancio.
3. Il risparmio di spesa rinveniente dal rifinanziamento dei mutui di cui al comma 1 è accantonato, in attesa dell'esito del Giudizio di parifica della Corte dei conti sul Rendiconto generale dell'anno 2020.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni al Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2021-2023 approvato con la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.



allegato alla deliberazione
n° 134 del 15 APR. 2021

Regione Calabria
Giunta Regionale
Segretariato Generale
Settore "Ufficio legislativo"

Al Dipartimento
Economia e Finanze
SEDE

dipartimento.bilancio@pec.regione.calabria.it

OGGETTO: Parere su schema di disegno di legge "Rifinanziamento del prestito contratto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005".

In riscontro alla richiesta di parere pervenuta a mezzo pec in data 11 aprile 2021, si comunica quanto segue.

Si rappresenta preliminarmente che della richiesta di parere di cui si discute è stata, chiaramente, presa visione solo nell'odierna mattinata, essendo pervenuta sulla pec del settore nella giornata di domenica.

Ne consegue che questo Ufficio si è trovato nella materiale impossibilità di effettuare tutti i dovuti approfondimenti, in ragione del limitato tempo a disposizione, essendo la seduta di Giunta fissata per la giornata odierna.

Ad ogni modo, rimane ferma la necessità di un preventivo accertamento rispetto alla possibilità di individuazione di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., quale parte contraente della proposta rinegoziazione del prestito, rispetto ai limiti previsti per la valutazione delle condizioni di rifinanziamento e rispetto alla destinazione dell'accantonamento del risparmio di spesa rinveniente dal rifinanziamento medesimo.

Il presente parere viene espresso sotto i soli profili procedurali e formali sopra indicati, ferme restando le valutazioni, afferenti al merito dell'operazione in argomento, che esulano dalle competenze di questo Ufficio, nonché in ordine alla sussistenza in concreto di tutti i presupposti della normativa statale richiamata.

L'ESTENSORE

IL DIRIGENTE



RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE

Rifinanziamento del prestito contratto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005



RELAZIONE DESCRITTIVA

Articolo 1 (Rifinanziamento del prestito contratto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005)

La legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 789, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha recentemente introdotto una importante modifica in materia di indebitamento delle Regioni e degli enti locali, restringendo il perimetro degli atti che, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, possono dare luogo ad indebitamento.

Nello specifico, la norma chiarisce che non costituiscono indebitamento le operazioni di revisione, ristrutturazione e rinegoziazione del debito che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali.

A seguito dell'introduzione di tali disposizioni, Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., con la Circolare 1298/2019, così come integrata con le modifiche approvate in data 9 marzo 2021, aventi efficacia dal 11 marzo 2021, si è resa disponibile alla rinegoziazione di alcune tipologie di prestiti al fine di adeguare i tassi di interessi originari a quelli di mercato, di gran lunga inferiori a quelli dei prestiti contratti anni fa, presentando diverse ipotesi di rimodulazione.

Tra i prestiti, per i quali è consentita la conversione (ossia la estinzione anticipata, anche parziale, di mutui con soggetti anche diversi da CDP e contestuale accensione di prestiti con CDP) rientrano quelli contratti ai sensi dell'art. 2 comma 98 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 destinati alle Regioni interessate dai piani di rientro dai disavanzi sanitari e finalizzate ad agevolare l'estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005.

Nel 2011 la Regione Calabria, ai sensi del succitato art. 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha contratto un prestito di 428Mdi euro con il Ministero dell'economia e delle finanze, per la cui restituzione è stato previsto un piano di ammortamento trentennale in favore del MEF ad un tasso di interesse pari al 5,658 %, per il quale sussiste ad oggi il residuo da pagare pari a euro359.526.382 di capitale ed euro 264.959.562 di interessi.

Sulla base dell'attuale andamento dei tassi di interessi è possibile accedere a prestiti (quali quelli simulati da Cassa Depositi e Prestiti) con tassi non superiori al 2% che, quindi, presentano una diminuzione rispetto al tasso originario di oltre tre punti percentuali ed una conseguente riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico del bilancio regionale.

Occorre precisare che l'attività di revisione del contratto in questione costituisce una attività obbligata in quanto tesa a ridurre gli oneri finanziari a carico del Bilancio regionale. Ciò in aderenza alle ripetute statuizioni della magistratura contabile (Cfr. Sez. Contr. Campania 96/20/ PAR) in base alle quali *"esiste un dovere generale della pubblica amministrazione di attivarsi per procedere alla revisione/rinegoziazione dei propri contratti di approvvigionamento finanziario, in relazione al principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., se le condizioni di mercato astrattamente lo consentono. Tale dovere corrisponde ad un obbligo di rinegoziare anche per la controparte quando essa è una pubblica amministrazione, nel senso della finanza pubblica allargata. L'obbligo di instaurare trattative e consentire la rinegoziazione sussiste non tanto sulla base di un pur rilevante principio di diritto comune (ossia dell'obbligo delle parti di eseguire il contratto secondo buona fede, ex art. 1375 c.c.), bensì sulla base dell'obbligo di "leale collaborazione"(cfr. ex plurimis sentenze C. cost. n. 407/2002, n. 88/2003, nonché 27 e 39/2004 e, di recente, le sentenze n. 251/2016 e n. 6/2019) che contrassegna il rapporto tra Stato e regioni. Infatti, quest'obbligo interessa in generale le aree di interferenza tra le competenze regionali con quelle che richiedono un governo "unitario".*

Pertanto, alla luce di quanto su indicato, si ritiene opportuno autorizzare la Giunta regionale a valutare le condizioni di rifinanziamento proposte dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in

relazione alla conversione del prestito contratto nel 2011 con il Ministero dell'economia e finanze per l'estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005, ad un tasso di interesse che consenta la riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico del bilancio regionale non ancora compiutamente definito da CDP, ma non superiore al 2%.

Fermo restando che la provvista finanziaria da acquisire per rifinanziare i prestiti da estinguere deve essere di importo non superiore al debito residuo del prestito originario al fine di non comportare l'effetto di aumentare il debito nominale residuo della Regione Calabria.

Articolo 2(Entrata in vigore)

L'articolo dispone l'entrata in vigore delle disposizioni normative il giorno dopo della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria.



RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Articolo 1 (Rifinanziamento del prestito contratto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005)

Come indicato nella Relazione illustrativa, le vigenti disposizioni consentono la ristrutturazione dei prestiti contratti ai sensi dell'art. 2 comma 98 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e destinati alle Regioni interessate dai piani di rientro dai disavanzi sanitari per agevolare l'estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005, anche mediante la estinzione anticipata, anche parziale, degli stessi e contestuale accensione di prestiti con CDP.

Le disposizioni contenute nella presente legge, autorizzano la Giunta regionale a valutare le proposte ricevute da Cassa Depositi e prestiti in merito alla revisione di tale tipologia di prestiti, ed a effettuare la rimodulazione qualora ritenuta conveniente, fermo restando che deve essere garantito il rispetto dei seguenti limiti:

- a) riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico del bilancio regionale ai sensi dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - finanziaria 2002);
- b) la provvista finanziaria da acquisire per rifinanziare i prestiti da estinguere deve essere di importo non superiore al debito residuo del prestito originario non dovendo comportare l'effetto di aumentare il debito nominale residuo della Regione Calabria.

In ragione di ciò, tale operazione di ristrutturazione deve garantire un tasso di interesse inferiore rispetto a quello applicato nell'attuale contratto in essere col MEF e realizzare una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico del bilancio regionale.

Le valutazioni della Giunta e le eventuali successive operazioni di conversione del prestito non sono fonte di maggiori oneri in quanto le somme necessarie a fare fronte alla rata del prestito di cui trattasi, trovano complessiva copertura, anche mediante rimodulazione tra i diversi programmi di spesa, sugli stanziamenti di spesa presenti nei bilanci di previsione approvato con la l.r. 35/2020, per fare fronte alla rata di ammortamento del prestito con il MEF, per come di seguito indicati:

MISSIONE E PROGRAMMA	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLI	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
U.50.02	U6101018301	QUOTA CAPITALE INERENTE ALLA RESTITUZIONE ALLO STATO DELL'ANTICIPAZIONE EFFETTUATA A VALERE SULLE RISORSE DISPONIBILI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 98, DELLA LEGGE 191/2009 STANZIATE DALLO STATO PER LA COPERTURA DEL DEBITO SANITARIO CUMULATIVAMENTE REGISTRATO A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2005 - (ART. 26 E 27 DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2010, N. 34)	10.224.972,99	10.803.501,96	11.414.764,10
U.50.01	U6101018302	QUOTA INTERESSI INERENTE ALLA RESTITUZIONE ALLO STATO DELL'ANTICIPAZIONE EFFETTUATA A VALERE SULLE RISORSE DISPONIBILI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 98, DELLA LEGGE 191/2009 STANZIATE DALLO STATO PER LA COPERTURA DEL DEBITO SANITARIO CUMULATIVAMENTE REGISTRATO A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2005 -- (ART. 26 E 27 DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2010, N. 34)	20.515.452,97	19.936.924,00	19.325.661,86
TOTALE			30.740.425,96	30.740.425,96	30.740.425,96

Nella presente legge, viene anche precisato che i risparmi di spesa che conseguono all'operazione di revisione del prestito, a seguito di valutazione positiva delle condizioni di rifinanziamento del prestito in questione, devono essere accantonate (missione U.20.03) al fine di fare fronte alle eventuali operazioni correttive richieste dalla Magistratura contabile in occasione del Giudizio di parifica del rendiconto generale dell'anno 2020.